



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE

N. 665 /Gen. del 25 SET. 2012

N. 10 del 20.09.2012

Oggetto: Affidamento lavori di riqualificazione giardini di levante 1° stralcio alla Soc. Tuca 2000 srl.
Approvazione verbale di gara.
Approvazione schema di contratto.

L'anno 2012, il giorno 20 del mese di settembre, alle ore 12,30 nel proprio ufficio

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI :

- lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. ;
- dato atto dell'avvenuto perfezionamento dell'istruttoria,

Premesso che :

- con delibera di G.C. n. 199/2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto
- che con la determina dirigenziale 622/gen del 23/08/2012 si è approvata la procedura negoziata ai sensi del D. Lgs. 163/2006, e relativa lettera d'invito;
- dato atto che, a seguito di insediamento di commissione gara, come da verbale che si allega, e disamina delle offerte la Soc. TUCA 2000 srl ha offerto il maggior ribasso percentuale pari a 10,250%;
- la somma risulta essere già stata impegnata giusta determinazione dirigenziale n. 251 del 9/08/2012 n. 618/Gen del 14/08/2012

DETERMINA

Per i motivi in narrativa espressi

1) Di affidare alla Soc. Tuca srl, P.IVA 02306350600 con sede a Ceccano (FR) in Via dell'Industria 50, i lavori di riqualificazione di Viale Matteotti, Via Tripoli e Via Marconi (ingresso di levante) la quale ha offerto un ribasso di 10,250% per l'importo a base d'asta di € 234.858,01;

2) di approvare il verbale di gara

3) di approvare lo schema di contratto di seguito riportato

3) di dare atto che i lavori sono così finanziati:

€ 256.000,00 contributo regionale;

€ 64,000,00 bilancio comunale come da determina dirigenziale n. 618/Gen del 14/08/2012;

4) di dare atto che il presente provvedimento:

- non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale tramite l'Ufficio di Segreteria Generale;
- va annotato nel Registro delle Determinazioni conservato presso il Dipartimento Affari Generali- Segreteria Generale;
- va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.



CITTÀ di TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E
GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE BB.PP.
e-mail: llpp.retieservizi@comune.terracina.lt.it

OGGETTO: Lavori di riqualificazione di viale Matteotti, via Tripoli e via Marconi (ingresso di Levante) – 1° stralcio funzionale

VERBALE

L'anno duemiladodici addi diciannove del mese di **SETTEMBRE** alle ore 11,00 in Terracina, nella residenza Municipale si riunisce la Commissione di gara nominata con Determinazione n. 8 del 17/09/2012, così composta:

Presidente: Dott.Ing. Armando PERCOCO

Componenti: Geom. Mario MASCI

Dott.ssa Sabrina TACELLI

Sig.ra Rina PERSICHINI con funzioni di Segretaria Verbalizzante;

Premesso che:

- ◆ con Deliberazione di G.C. n. 199 del 08/05/2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione di Viale Matteotti, Via Tripoli e Via Marconi (Ingresso di Levante) -1° stralcio";
- ◆ i lavori sono così finanziati:
 - € 256.000,00 contributo regionale;
 - € 64.000,00 bilancio comunale, come da Determinazione Dirigenziale n.618/GEN. del 14/08/2012;
- ◆ l'appalto avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 163/2006;
- ◆ il progetto è contraddistinto dai sottoscritti codici:
CUP J54E10000250006
CIG 45019896D8
CPV 45262522-6
- ◆ con Determinazione Dirigenziale n.256 del 23/08/2012- n.622/Gen. del 23/08/2012 è stata approvata la lettera d'invito;
- ◆ con lettera raccomandata del 24/08/2012 sono state invitate a presentare l'offerta entro il giorno 14/09/2012 alle ore 12,00 le sottoindicate n. 10 ditte appartenenti alla categoria OG3 cl. I:
 1. **PROCOGE SRL** – Corso Lucio Munanzio Plano,221 – 03042 ATINA FR ;
 2. **MOLINARO ROCCO** Via G,Marconi,3 – 04025 LENOLA;
 3. **MOLINARO GIANFRANCO** – Via Pantano, 3 - LENOLA ;
 4. **TUCA 2000 SRL** –Via dell'Industria,50 – 03023CECCANO MFR;
 5. **SIMAL 2007 SRL** –Via Peschi,1 -03020 VALLECORSA FR;
 6. **IMP. CASTELLI DOMENICO**- Via F.lli Cervi,58- 04022 FONDI LT;
 7. **ACOS SRL** – Via S.Agiolillo e Salso Penitro- 04023 FORMIA LT;

8. CARECA –VIA Pontecedro snc – 01100 VITERBO;
9. CEAM SRL - Case Viti n. 5- 03029 VEROLI FR;
10. GUGLIETTA ABRAMO – Via Madonna del Latte,1- 04025 LENOLA LT;

Visto che sono pervenute a questo Comune in tempo utile i plichi delle sottoindicate ditte:

1. PROCOGE SRL assunto al ns. protocollo n.42550/I in data 14/09/2012;
2. MOLINARO GIANFRANCO assunto al ns. protocollo n.42523/I in data 14/09/2012;
3. MOLINARO ROCCO assunto al ns. protocollo n.42521/I in data 14/09/2012;
4. IMPRESA GUGLIETTA ABRAMO assunto al ns. protocollo n.42294/I in data 13/09/2012;
5. TUCA 2000 SRL assunto al ns. protocollo n.42524/I in data 14/09/2012;
6. SIMAL.2007 SRL assunto al ns. protocollo n.42526/I in data 14/09/2012;

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la gara.

Si procede all'apertura del plico presentato dalla ditta **PROCOGE SRL**, dopo averne constatata l'integrità del plico si verifica che all'interno vi sono due buste denominate "A" e "B" che risultano essere integre e conformi a quanto stabilito dalla lettera d'invito.

La Commissione procede pertanto all'apertura della busta A "documenti amm.vi", verifica la conformità della documentazione presentata.

Pertanto ammette la stessa al proseguimento della gara.

Si procede all'apertura del plico presentato dalla ditta **MOLINARO GIANFRANCO SRL**, dopo averne constatata l'integrità del plico si verifica che all'interno vi sono due buste denominate "A" e "B" che risultano essere integre e conformi a quanto stabilito dalla lettera d'invito.

La Commissione procede pertanto all'apertura della busta A "documenti amm.vi" e verifica la conformità della documentazione presentata.

Pertanto ammette la stessa al proseguimento della gara.

Si procede all'apertura del plico presentato dalla ditta **MOLINARO ROCCO** dopo averne constatata l'integrità del plico si verifica che all'interno vi sono due buste denominate "A" e "B" che risultano essere integre e conformi a quanto stabilito dalla lettera d'invito.

La Commissione procede pertanto all'apertura della busta A "documenti amm.vi" e verifica la conformità della documentazione presentata.

Pertanto ammette la stessa al proseguimento della gara.

Si procede all'apertura del plico presentato dalla ditta **IMP.GUGLIETTA ABRAMO** dopo averne constatata l'integrità del plico si verifica che all'interno vi sono due buste denominate "A" e "B" che risultano essere integre e conformi a quanto stabilito dalla lettera d'invito.

La Commissione procede pertanto all'apertura della busta A "documenti amm.vi" e verifica la conformità della documentazione presentata. Manca la Polizza della cauzione provvisoria, pertanto non ammette la stessa al proseguimento della gara.

Si procede all'apertura del plico presentato dalla ditta **TUCA 2000 SRL** dopo averne constatata l'integrità del plico si verifica che all'interno vi sono due buste denominate "A" e "B" che risultano essere integre e conformi a quanto stabilito dalla lettera d'invito.

La Commissione procede pertanto all'apertura della busta A "documenti amm.vi" e verifica la conformità della documentazione presentata.
Pertanto ammette la stessa al proseguimento della gara.

Si procede all'apertura del plico presentato dalla ditta **SI. MAL. 2007 SRL** dopo averne constatata l'integrità del plico si verifica che all'interno vi sono due buste denominate "A" e "B" che risultano essere integre e conformi a quanto stabilito dalla lettera d'invito.

La Commissione procede pertanto all'apertura della busta A "documenti amm.vi" e verifica la conformità della documentazione presentata.

Manca il versamento all'Autorità di Vigilanza, pertanto non ammette la stessa al proseguimento della gara.

La Commissione procede all'apertura della busta "B" relativa all'offerta delle Ditte rimaste in gara e da lettura ad alta voce del ribasso percentuale offerto:


1. **PROCOGE SRL**, ha offerto ribasso percentuale di **9,176%**
2. **MOLINARO GIANFRANCO** ha offerto ribasso percentuale di **8,227%**
3. **MOLINARO ROCCO** ha offerto ribasso percentuale di **7,352%**
4. **TUCA 2000 SRL** ha offerto ribasso percentuale di **10,250%**

Dato atto che l'offerta più conveniente per l'Amministrazione è quella della ditta **TUCA 2000 SRL**, che ha offerto un ribasso percentuale di **10,250%** per i lavori "Riqualificazione di Viale Matteotti, Via Tripoli e Via Marconi (Ingresso di levante) -1° stralcio", la Commissione aggiudica in via provvisoria alla Ditta **TUCA 2000 SRL di Ceccano FR - Viale dell'Industria 50** i lavori "Riqualificazione di Viale Matteotti, Via Tripoli e Via Marconi (Ingresso di levante) -1° stralcio", per l'importo di **€ 221.382,014**.


La seconda classificata è la ditta **PROCOGE SRL** che ha offerto un ribasso percentuale del **9,176%**.


La seduta viene terminata alle ore 11,40.


Il Presidente

Ing. Armando PERCOCO 

I Componenti:

Geom. Mario MASCI 

Dott.ssa Sabrina TACELLI 

Rina PERSICHINI, anche con
funzioni di segretaria verbalizzante 

Repubblica Italiana
CITTA, DI TERRACINA
Provincia di Latina

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

Rep. N°.....

Oggetto: **LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI
SS. SALVATORE.**
C.U.P.:

L'anno duemila....., il giorno del mese di, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott., Segretario Generale del Comune di Terracina autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

- a) Dott. Ing., nato a(.....) il, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Terracina, C.F: 0246180590, che rappresenta nella sua qualità di del Dipartimento III - Lavori Pubblici, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";
- b) nato a il, residente in, via, in qualità di con sede in (...), n°....., C.F., Partita IVA, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore";

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, mi chiedono di rendere pubblico quanto segue:

PREMESSO

che con Determinazione Dirigenziale n. del, Atto di Gestione n./Gen. del, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di, finanziati con contributo concesso dalla Regione Lazio ai sensi della D.G.R. n. del, giusta determinazione n. del per un importo da appaltare di € (euro /00) di cui € (euro /) oggetto dell'offerta, ed € (euro /) per oneri per la sicurezza, già predeterminati dal Comune e non oggetti dell'offerta;

- che in seguito a ai sensi dell'art. del D.Lgs n. 163/06 e s.m. i.,, i cui relativi verbali di gara, identificata con CIG - n. sono stati approvati con determinazione del del Dipartimento III - Lavori Pubblici., n./..... in data, i lavori sono stati aggiudicati a con sede in (...), per il prezzo complessivo di € (euro), compresi oneri della sicurezza pari ad €, come di seguito specificato, in seguito all'offerta del ribasso del%, sul prezzo a base d'asta, acquisita agli atti con prot. n. del

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1. Oggetto del contratto.

Il Comune concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori-----
----- . L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.

Art.2. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, con la sola eccezione di quanto previsto all'articolo 4, il computo metrico estimativo allegato al progetto.

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro "a corpo"; fanno invece parte del presente contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara che, limitatamente alla parte di lavoro "a misura", costituiscono prezzi contrattuali.

Art.3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a €..... (euro), al netto dell'IVA, tenuto conto dell'offerta presentata e degli oneri della sicurezza che ammontano a € (euro) e salva la liquidazione finale.

2. Il contratto è stipulato " " ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, del D.lgs 163/2006 e s. m. e i., per cui i prezzi unitari "offerti dall'appaltatore" di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali.

Art.4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora il Comune, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D.lgs 163/06, e ss.mm., ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.

2. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs 163/06 e ss.mm. ii.

3. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano a norma dell'art.136, comma 1, del Regolamento Il.pp.
4. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi.
5. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'art.117 e 133 del codice di contratti. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, il Comune può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
6. La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.

Art.5. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
(per i contratti la cui durata prevista non è superiore a 2 anni)
2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art.117 e133 del codice dei contratti.
(ovvero, in alternativa per i lavori la cui durata prevista è superiore a 2 anni)
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso di cui all'art.117. del codice dei contratti.

Art.6. Pagamenti in acconto.

1. Ai sensi del Codice dei contratti non è dovuta alcuna anticipazione.
2. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a € 50.000,00 (euro cinquatamila/00).
3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

Art.7. Pagamenti a saldo.

1. Il pagamento del saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale .

2. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di "Regolare Esecuzione" (ovvero) "Collaudo provvisorio".
3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art.8. Consegna dei lavori - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori - Sospensione dei termini.

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 140 (centoquaranta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.
2. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa del Comune, l'appaltatore può chiedere di recedere il contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato generale. La facoltà del Comune di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze sopra previste, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine contrattuale.
4. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dal Comune per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni appena richiamate. Nelle ipotesi previste dall'art.127, commi 8, 9 e 10 del Regolamento sui Il.pp., il responsabile del procedimento informa l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici.
5. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Al di fuori di tali ipotesi, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale. La sospensione e la ripresa dei lavori risultano dall'apposito verbale.
6. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

Art.9. Penali.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo per mille (euro e centesimi ogni mille) dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'Art. , comma del C.S.A.;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'Art. del C.S.A.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo

Art.10. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di "regolare esecuzione" (ovvero) "collaudo" deve essere emesso entro (*tre*, qualora i lavori siano soggetti al certificato di regolare esecuzione sostitutivo del collaudo (obbligatoriamente per lavori fino a 200.000 Euro, secondo l'apprezzamento del Comune per lavori superiori a 200.000 Euro e fino a 1 milione di Euro), ovvero *sei* qualora i lavori siano soggetti al collaudo (obbligatoriamente per lavori superiori a 1 milione di Euro, secondo l'apprezzamento del Comune per lavori superiori a 200.000 Euro ma non eccedenti 1 milione di Euro)) mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune; il silenzio del Comune protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di "regolare esecuzione" ovvero "collaudo", trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art.11. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. A tal fine dichiara, ai sensi del comma 7 della stesso art. 3, l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto a far data dal, presso con i seguenti dati identificativi del conto corrente n.

..... codice IBAN intestatario
..... C.F. che per l'impresa saranno
delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

- a)
- b)

2. in caso di modifiche, il contraente si obbliga a comunicare al Comune di Terracina gli estremi identificativi dei nuovi conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art.12. Riserva di verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Amministrazione Comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, e che sia puntualmente rispettato l'art. 3 c. 9 della legge 136/2010, a pena di nullità assoluta nei contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti.

Art.13. Risoluzione del contratto.

1. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art.3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Comune, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
2. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dell'art. 3, comma 8 della L. 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, ed in particolare qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche e della Società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si risolve di diritto. Nelle ipotesi indicata il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull'appaltatore a titolo di risarcimento danni subiti per tale causa.
3. In presenza di comportamenti dell'appaltatore che concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
4. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal

giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

5. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.
6. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appaltatore risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà di nominare il supplente prevista dall'articolo 116, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm..
7. Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto con le forme di cui al comma 2, nei seguenti casi:
 - a) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - b) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
 - c) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
8. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni subiti dal Comune.

Art.14. Recesso dal contratto e valutazione del decimo.

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Comune prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
4. I materiali il cui valore è riconosciuto dal Comune a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.
5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

Art.15. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante "polizza assicurativa" (ovvero) "fideiussione bancaria" numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per l'importo di €. (.....) pari al per cento dell'importo del presente contratto.
2. Il Comune:
 - a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore;
 - b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;
 - c) può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
3. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di "regolare esecuzione" ovvero "collaudo provvisorio".

Art.16. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore assume altresì la responsabilità per i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di "regolare esecuzione" ovvero "collaudo provvisorio con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per un massimale di € (.....).

Art.17. Adempimenti in materia antimafia

- che ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data al numero dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di, ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R. (Ovvero)

alla comunicazione in via telematica pervenuta in data , numero e archiviata al protocollo informatico del Comune alla posizione numero , trasmessa dalla Prefettura di , ai sensi dell'art.4 del d.P.R. n. 252 del 1998.

(Ovvero)

alla comunicazione rilasciata in data , numero dalla Prefettura di , ai sensi dell'art.3 del d.P.R. n. 252 del 1998.

Art.18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Art.19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. Il piano di sicurezza (Completare con le parole "e di coordinamento" qualora, in ragione dell'entità presunta del cantiere e delle sue caratteristiche di presenza di rischi, i lavori siano soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/2008, ovvero completare con la parola "sostitutivo" se il cantiere è sottratto ai predetti obblighi) e il piano operativo della sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al (Completare con le parole "direttore dei lavori" ovvero "coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva", a seconda che il cantiere sia rispettivamente sottratto, ovvero sia soggetto, agli adempimenti di cui a al D.Lgs. n. 81/2008) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art.20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. (qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di gara, i lavori da subappaltare)
2. Previa istanza autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 118 del D.Lgs. n.163/06 e s.m. e i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.
3. Il Comune non provvede, al pagamento diretto dei subappaltatori..

Art.21. Cessione del corrispettivo d'appalto.

1. La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo di appalto può essere effettuata dall'appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune.
3. La cessione di credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile al Comune qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2.
4. *(eventualmente, qualora il Comune intenda avvalersi della facoltà prevista dall'art.115. comma 4, Reg.II.pp.)* Il Comune riconosce la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In ogni caso, il Comune ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

Art.22. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula al Comune, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale il Comune delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, possono essere deferite ad arbitri.

Art.23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Capitolato generale di appalto.

Art.24. Spese di contratto e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest'atto, scritto con mezzo elettronico da persona di fiducia, del quale ho dato lettura alle parti, che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, con me Segretario, lo sottoscrivono.

Consta di _____ fogli.

Il Comune di Terracina

L'appaltatore

Il Segretario comunale rogante

Il Responsabile del Procedimento
I.D.A Dott.ssa Sabrina Tacelli

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Marco Raponi

Terracina, 20.09.2012

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario
Rag. Angelo Maragoni per t.a.della Dott.sa Ada Nasti

Terracina,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia del presente provvedimento è stato* affisso il giorno 25 SET. 2012 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale
Dott. Marco Raponi

Terracina, 25 SET. 2012

* PUBBLICATO